

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

Ordinanza TAR Catania, 3° sezione, n. 2180 – 13 ottobre 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IL Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sez.3° - adunato in Camera di Consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati:

dott. VINCENZO ZINGALES Presidente  
dott. SALVATORE SCHILLACI Consigliere  
dott. ROSALIA MESSINA Consigliere, est.  
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulla domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso n. 401912000 R.G., proposto da (omissis), rappresentato difeso dagli Avv.ti (omissis), presso il cui studio in (omissis) è elettivamente domiciliato ,

CONTRO

il MINISTERO DELLA SANITA' ed il MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale detto Stato di Catania, domiciliataria;

AVVERSO

- il D.M. 19 aprile 2000, pubblicato sulla G.U.R.I. 16 giugno 2000, con cui si è stabilito che i laureati in Medicina e Chirurgia immatricolati ai corsi di laurea i. presso le Università italiane relativi agli anni accademici dal 1980/81 al 1984/85, già in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'attività di odontoiatra, sono tenuti, per proseguire nell'esercizio della professione medesima, al superamento della "prova attitudinale" prevista dal DPR 386/1998 (ripetibile solamente una volta) , nonché che il superamento di tale esame comporti l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri e la contestuale cancellazione dall'albo dei medici chirurghi";

- ove occorra, del D.I.vo n. 386/1998, pubblicato sulla G.U.R.I. del 6 novembre 1998, n. 260, e di ogni altro atto antecedente successivo e/o comunque presupposto, allo stato non conosciuto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei predetti provvedimenti;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla camera di consiglio, del 13 ottobre 2000, il relatore (omissis) e uditi , altresì, gli avv.ti (omissis) per il ricorrente;

Visto l'art. 21 L. n. 1034/1971;

Tenuto conto delle argomentazioni con le quali in sede di discussione orale della causa sono state puntualizzate le tesi già esposte in ricorso, con particolare riferimento al contrasto del D.t.vo n. 386/1998 con la disciplina comunitaria, ed alla conseguente necessità, per il giudice adito, di decidere la controversia cautelare disapplicando la normativa interna;

Ritenuto che il ricorso appare, proprio sotto il profilo appena ricordato, assistito dal prescritto *fumus* di fondatezza, in quanto la disciplina dettata con il predetto D.I.vo contrasta con le determinazioni assunte, proprio sul delicato problema dei diritti acquisiti, dalla Direttiva del Consiglio delle Comunità europee 14 dicembre 1981, n. 1057, intesa appunto a salvaguardare la situazione di coloro che - come i ricorrenti - hanno una formazione "ultimata successivamente alla presa di effetti delle direttive ed iniziata anteriormente a tale presa di effetti" (le Direttive di cui trattasi, richiamate nello stesso atto ora citato, sono la 75/363/CEE, la 77/453/CEE, la 781687/CEE, la 7811027/CEE);

Ritenuto, in altri termini, che i medici italiani i quali si iscrissero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia prima di quella che la Direttiva 1057 appena richiamata definisce "presa di effetti" delle altre, pure prima richiamate, Direttive con le quali sono stati disciplinati a livello comunitario i requisiti minimi di formazione degli odontoiatri - "presa di effetti" avvenuta, per effetto della proroga di sei anni concesso all'Italia per adeguare la normativa interna in materia, con L. 24 Luglio 1985, n. 409 - hanno il diritto (acquisito) all'esercizio della professione di dentista in Italia per il solo fatto di avere conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia e di essersi iscritti nel relativo albo professionale;

Ritenuto che, a causa di detto contrasto del D.I.vo n. 386/1998 con la normativa comunitaria in tema di diritti acquisiti, e detta conseguente disapplicazione di tale provvedimento legislativo da parte del giudice interno (cfr., fra altre, per la disapplicazione della norma interna in simili casi, C. cost. 26 marzo 1993, n. 115; C.S., IV, 25 agosto 1997, n. 909; idem, 28 settembre 2000, n. 5194, idem, 1, 9 aprile 1997, n. 372; T.a.r. Lazio, 1, 16 aprile 1993, n. 601; idem, 25 febbraio 1994, n. 279), il D.M. impugnato si trova ad essere sprovvisto del necessario fondamento normativa;

Ritenuto, ancora, che, disapplicando la normativa interna di supporto, il D.M. impugnato può essere valutato dal giudice anche sotto il profilo del contrasto con norme e principi costituzionali, poiché, come è notissimo, l'eventuale violazione di dette norme e principi comporta vizio della legittimità dell'atto, di tal che il giudice potrà sospendere l'efficacia dell'atto e, nel merito, annullarlo;

Ritenuto, in particolare, sotto il profilo della rispondenza dell'impugnato D.M. alla Costituzione, che appaiono fondati soprattutto alcuni profili di censura dedotti con il primo motivo di gravame avverso il D.I.vo n. 386/1998, che si riverberano, una volta disapplicato detto

provvedimento normativo, direttamente sul D.M. stesso (violazione degli artt. 3 e 35 Cost., per irragionevole sacrificio dei diritti quesiti, e per compressione del diritto al lavoro, che viene ad essere gravemente vulnerato dal momento che il mancato superamento dell'esame previsto dal D.M., ripetibile una sola volta, comporta la cancellazione dall'albo dei medici chirurghi di professionisti che oprano da parecchi anni, e che hanno operato una certa scelta tenendo conto del quadro normativo in vigore al momento del conseguimento della laurea, senza poter in alcun modo prevedere che a quindici anni circa di distanza si potesse presentare l'eventualità di un così grave e drastico mutamento della situazione lavorativa);

Ritenuto che sussiste altresì il danno grave ed irreparabile, come risulta evidente dalle considerazioni da ultimo svolte, tenuto conto anche del fatto che l'interesse pubblico ad un adeguamento detta preparazione dei professionisti di cui trattasi può essere agevolmente perseguito anche attraverso corsi di formazione (così prevede, per altro, un progetto di legge in materia, citato a p. 7 del ricorso);

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l'istanza cautelare in esame;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. III) - accoglie l'istanza di sospensione dell'efficacia del D.M. impugnato, previa disapplicazione del D.t.vo n. 368/1998 per contrasto con la normativa i Comunitaria indicata in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'autorità amministrativa; essa viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Catania, 13 ottobre 2000

L'ESTENSORE: f.to Rosalia Messina

IL PRESIDENTE: f.to Vincenzo Zingates

IL SEGRETARIO: f.to Giovanni Fama'